



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:

MAGNOLI	Dott.	Giuseppe	Presidente
MASSETTI	Dott.	Cesare	Consigliere est.
MANCINI	Dott.ssa	Maura	Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. [REDACTED] del Ruolo Generale promossa con atto di
citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 18
marzo 2026

d a

[REDACTED], rappresentato e
difeso dall'Avv.to [REDACTED] del Foro di [REDACTED], procuratore
anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata all'atto
introdotivo del giudizio

APPELLANTE

c o n t r o

UNICREDIT s.p.a., in persona del procuratore speciale Avv.to

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avv.to [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] el Foro di Roma, elettivamente domiciliati presso lo studio
dell'Avv.to [REDACTED] a, giusta procura generale
alle liti

APPELLATA

In punto: appello avverso ordinanza del Tribunale di Mantova n.
852/2021 del 01/06/2021, emessa in data 31 maggio 2021 e pubblicata
in data 01/06/2021.

CONCLUSIONI

Dell'appellante

In via principale, riformare e/o annullare la Ordinanza di primo grado, e per l'effetto accogliere le conclusioni precisate in primo grado dal ricorrente, qui appellante.

Condannare la società appellata alla restituzione di quanto eventualmente incassato in esecuzione della Ordinanza appellata.

Condannare controparte al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio e di quello di primo grado, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.

Dell'appellata

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:

In via preliminare:

- rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata; accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal sig. [REDACTED] ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e/o dell'art. 348 bis c.p.c.;

In via principale e nel merito:

- respingere integralmente l'appello proposto dal sig. [REDACTED] [REDACTED] avverso l'ordinanza del Tribunale di Mantova n. 852/2021 resa in data 01.06.2021 all'esito del giudizio ex art. 702 bis e ss. c.p.c., n. 713/2020 R.G., nonché le domande ivi proposte in quanto infondate per tutti i motivi esposti in narrativa, confermando integralmente la sentenza impugnata;

In via istruttoria:

- in relazione alla CTU espletata, se ne contestano le risultanze, richiamando a tal fine le osservazioni alla CTU formulate dal Consulente Tecnico di parte nominato per la Banca, dott.ssa Paglierini, precisando che le Istruzioni della Banca d'Italia vigenti al momento della conclusione del contratto in questione (stipulato il 21.07.2009), non ricomprendevano – nella determinazione del TEG – i costi assicurativi previsti dall'art. 54 DPR n. 180/1950. Pertanto, se non si considerano i costi assicurativi, il TEG risulta essere pari al 13,70%,

inferiore al tasso soglia del terzo trimestre del 2009. Ciò dimostra che la Banca non ha violato la norma di cui all'art. 644 c.p.c.; in subordine, sebbene sia già stata assunta, rigettare l'istanza di CTU formulata da controparte, in quanto inammissibile e comunque irrilevante per le ragioni esposte in atti;

In ogni caso:

- con vittoria di spese e compensi, oltre IVA, CPA e oneri di legge, di entrambi i gradi di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Mantova la Unicredit s.p.a., esponendo che aveva stipulato un finanziamento con la Fineco Prestiti s.p.a. (poi divenuta Unicredit s.p.a.), che erano stati illegittimamente applicati costi collegati all'erogazione del prestito (commissioni, provvigioni, costi assicurativi, spese ed interessi) e che, perciò, il finanziamento risultava usurario. Chiedeva, pertanto, la ripetizione delle somme indebitamente versate.

La Unicredit s.p.a. si opponeva.

Il Tribunale di Mantova, con l'ordinanza impugnata, così decideva:

- 1. Rigetta il presente ricorso;
- 2. Condanna [REDACTED]

alla rifusione in favore di UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI delle spese di lite, che liquida nella somma di € 2.425,00, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;

- 3. Condanna UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI al pagamento in favore dello Stato di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8/4 bis del D.lgs 28/2010.

Riteneva il primo giudice:

- che l'eccezione di usurarietà originaria del negozio si fondava sul presupposto dell'inclusione nel calcolo del TEG dei costi relativi

alla polizza a tutela del credito a copertura del rischio vita/impiego dell'assicurato;

- che le istruzioni della Banca d'Italia del 2006, applicabili *ratione temporis*, escludevano le spese di assicurazione nel calcolo del TEG;

- che le istruzioni della Banca d'Italia del 2009 (le quali, viceversa, includevano le spese di assicurazione nel calcolo del TEG) non erano applicabili retroattivamente;

- che, in ogni caso, nei contratti di finanziamento con cessione del quinto la stipula di polizza assicurativa è obbligatoria *ex lege*, e tra l'altro va a beneficio di un soggetto diverso (l'assicuratore), sicchè si tratta di spese assimilabili alle imposte e tasse;

- che la mancata considerazione delle spese di assicurazione è coerente al c.d. principio di simmetria, ossia di raffronto tra dati omogenei, in forza del quale non è ammissibile un confronto tra il tasso soglia stabilito periodicamente dalla Banca d'Italia mediante rilevazione dei dati sopra indicati ed un tasso di interesse determinato con l'aggiunta di un dato ivi non contemplato;

- che, d'altro canto, se la norma incriminatrice (l'art. 644 c.p.) viene integrata mediante le rilevazioni contenute nei decreti ministeriali trimestrali funzionali alla determinazione della soglia oltre la quale gli interessano usurari, e se all'epoca dei fatti detta soglia veniva identificata senza tenere conto delle spese di assicurazione obbligatoria, non si poteva ritenere la sussistenza di un'usura oggettiva, trattandosi di un fenomeno di successione di norme integratrici di un elemento normativo della fattispecie penale;

- che neppure andava considerata nel calcolo del TEG la commissione di estinzione anticipata, trattandosi di un costo non collegato alla erogazione del credito, che non rientra tra le somme oggetto di rimborso e che, al contempo, dipende da eventi patologici rispetto alla vita del contratto e pertanto incerti ed eventuali;

- che la commissione spettante a soggetto cui l'intermediario si

è avvalso per la promozione e il collocamento mediante offerta fuori sede era stata direttamente versata a soggetto terzo, sicchè la banca difettava di titolarità passiva rispetto alla domanda;

- che il rimborso già effettuato, parametrato alle rate residue rispetto alle 89 scadute, pari circa al 26% del totale, risultava integralmente capiente tanto della commissione intermediario quanto dei costi assicurativi, ed anche prescindendo dalla debenza di tali somme;

- che con ciò risultava assorbita l'ulteriore questione relativa alla applicabilità o meno dell'art. 125 *sexies* TUB e della sentenza "Lexitor" alla fattispecie di cui è causa.

[REDACTED] interponeva appello avverso la suddetta decisione per i seguenti motivi:

- 1) violazione ed errata applicazione della normativa in materia di usura; violazione dell'art. 644 c.p. come modificato dalla l. 108 del 1996. contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, erronea applicazione dei decreti del ministro del tesoro e delle istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale ai fini dell'usura;

- 2) errata applicazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c..

Resisteva la Unicredit.

Respinta l'istanza disospensiva, rimessa la causa in istruttoria per effettuare una ctu contabile, espletato l'incombente e precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 18 marzo 2026 la causa passava in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata da Unicredit *ex* 342 *bis* c.p.c., è infondata in quanto

OMISSIS

OMISSIS

P . Q . M .

La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:

- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, condanna l'appellata a restituire la somma di € 10.905,54=, oltre a interessi legali dalla domanda al saldo;

-condanna l'appellataa rifondere all'appellante le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in motivazione;

- pone a carico dell'appellata le spese d'consulenza, nella misura stabilita in istruttoria.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 28 aprile 2026.

IL PRESIDENTE

Dott. Giuseppe Magnoli

IL CONSIGLIERE Est.

Dott. Cesare Massetti